## TITOLO III - DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

## 28. Disposizioni per i viaggiatori

- 1. I viaggiatori devono rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi a nelle stazioni che in linea e tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, sono impartite dal personale dell'impianto.
- 2. I viaggiatori devono comportarsi in maniera da non arrecare pericolo o danni ad altre persone. Nel caso in cui portino con sé bagagli, cose o attrezzature devono anche garantirne la custodia.
- 3. I viaggiatori, per servirsi dell'impianto, devono munirsi dei titoli di viaggio da esibire al personale su richiesta.
- 4. Il viaggiatore che non sia pratico dell'utilizzo del sistema di trasporto deve avvertire il personale dell'impianto e richiedere le istruzioni del caso. Su richiesta degli interessati il personale provvederà a rallentare la velocità dell'impianto o a fermarlo per favorire la salita o la discesa.
- 5. L'ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall'ordine di presentazione alla partenza salvo che per il personale di servizio, gli incaricati della sorveglianza e gli addetti al soccorso.
- 6. Ai viaggiatori è vietato:
  - in assenza del personale addetto, accedere alle banchine di imbarco, e, in particolare, avvicinarsi o salire sul veicolo;
  - salire in evidente stato di alterazione delle condizioni psicofisiche ovvero non sufficientemente protetti in relazione alle condizioni climatiche ambientali;
  - accedere all'impianto se, per il loro stato o per il loro comportamento, possano pregiudicare la sicurezza propria e degli altri viaggiatori, disturbare i viaggiatori e turbare l'ordine pubblico;
  - trasportare oggetti o cose pericolose o infiammabili o che impediscono un'agevole salita sui veicoli;
  - seguire percorsi non prestabiliti nelle stazioni o manomettere qualsiasi dispositivo dell'impianto;
  - fumare nelle stazioni ed in linea;
  - provocare oscillazioni dei veicoli;
  - · viaggiare sui veicoli in posizione scorretta;
  - in linea, aprire le porte dei veicoli o sollevare la barra di chiusura;
  - far sporgere o gettare oggetti di qualsiasi tipo dal veicolo;
  - danneggiare le parti dei veicoli.
- 7. Il personale può precludere il trasporto di persone o cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza dell'esercizio.
- 8. Alla partenza i viaggiatori devono disporsi secondo le posizioni indicate.
- 9. Nel caso di evacuazione dei viaggiatori in linea, essi devono porre attenzione alle comunicazioni. I viaggiatori dovranno attendere il personale addetto all'evacuazione conservando la posizione corretta sui veicoli, astenedosi da ogni iniziativa personale.

- 10. Per gli impianti seggioviari è necessario rispettare anche le seguenti indicazioni:
  - togliere l'eventuale zaino dalle spalle e conservarlo frontalmente o lateralmente per tutta la durata del tragitto;
  - subito dopo l'imbarco, abbassare la barra di chiusura del veicolo; per tale manovra è
    possibile richiedere la collaborazione del personale addetto, che è tenuto ad agevolare
    l'operazione;
  - in linea, mantenere sul veicolo la posizione corretta, utilizzando il poggiasci, quando presente; eventuali attrezzi sportivi non attaccati ai piedi, se ammessi al trasporto, ed altri oggetti (zaini, bagagli, borse ecc.) devono essere posizionati in modo che ne venga evitata la caduta;
  - in linea, non scendere dai veicoli in assenza di diverse indicazioni da parte del personale operativo;
  - prima dello sbarco, aprire la barra di chiusura del veicolo solamente in corrispondenza dell'apposito cartello posto in prossimità della stazione di arrivo;
  - all'arrivo, discendere lungo la banchina di sbarco predisposta ed allontanarsi rapidamente lungo il percorso indicato;
  - Il trasporto sulle seggiovie di bambini non accompagnati è consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non inferiore a 1,25 m. I bambini di altezza inferiore a 1,25 m, per poter viaggiare non accompagnati sulle seggiovie debbono dimostrare di aver compiuto gli 8 anni di età. I responsabili dei bambini che devono essere accompagnati, ovvero le persone alle quali i responsabili li hanno affidati, anche informalmente, (per. es.: maestri di sci, guide alpine, amiciecc.), devono preliminarmente valutare l'attitudine dei bambini ad utilizzare una seggiovia, organizzarsi di conseguenza ed informarli sulle regole di utilizzo e sul comportamento da tenere, anche in caso di arresto. In caso di gruppi organizzati, i responsabili dei bambini che devono essere accompagnati ovvero le persone alle quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i bambini devono scegliere preliminarmente gli accompagnatori tra le persone presenti nella zona di accesso all'impianto prima di posizionarsi al cancelletto, e assicurarsi che accettino il ruolo loro affidato.

Gli accompagnatori possono essere:

- i responsabili (parenti);
- le persone alle quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i bambini (ad esempio: maestri di sci, guide alpine, amici);
- coloro che all'atto dell'imbarco hanno accettato di accompagnare i bambini. Gli accompagnatori devono essere in grado di aiutare i bambini con i quali viaggiano, per quanto riguarda la movimentazione della barra di chiusura all'imbarco ed allo sbarco.
- 11. | viaggiatori diversamente abili sono tenuti ad accertarsi con il personale della possibilità del trasporto sull'impianto.
- 12. È consentito il trasporto di animali domestici quali cani, gatti, uccelli, piccoli animali. Il trasporto degli animali è consentito solo se la taglia e la tipologia, nonché i sistemi di ausilio al trasporto, permettono al viaggiatore di trasportare l'animale in sicurezza. I viaggiatori con animali al seguito devono comunque adottare le precauzioni necessarie e vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità propria e dei terzi. Resta a carico del proprietario dell'animale la responsabilità per qualunque danno a persone o cose o anche all'impianto funiviario che potrebbe verificarsi nel corso del trasporto. Circa il trasporto di cani, vige l'obbligo di guinzaglio e museruola o trasportini. I cani aggressivi devono essere segnalati al personale dal proprietario.
- 13. | viaggiatori che non osservino le disposizioni precedenti saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati all'Esercente, agli altri viaggiatori ed a terzi.

- 14. Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio devono essere inviati all'Organo di sorveglianza, con l'indirizzo preciso del reclamante, in assenza del quale saranno considerati anonimi e non si darà ad essi alcun seguito.
- 15. | trasgressori delle presenti disposizioni, la cui inosservanza possa arrecare pregiudizio all'incolumità dei viaggiatori e degli agenti o rechi danno agli impianti, saranno deferiti all'autorità giudiziaria qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato previste dagli artt. 432 e 650 del codice penale.
- 16. La cabinovia può essere utilizzata per il trasporto di biciclette esclusivamente se appese agli appositi supporti montati sulla sospensione del veicolo. Il massimo carico trasportabile appeso al gancio è di una bicicletta con peso massimo pari a 25kg. Nel caso di contemporaneo trasporto sullo stesso veicolo di biciclette e passeggeri, il numero massimo di viaggiatori per veicolo è limitato a una unità. Il carico e lo scarico delle bici è demandato esclusivamente all'agente. È fatto l'obbligo di togliere, a cura del proprietario, tutti gli elementi sfilabili/sqanciabili dalla bici.
- 17. Indipendentemente dal tipo di disabilità è consentito il trasporto contemporaneo massimo di un disabile sul ramo salita e un disabile sul ramo discesa. Tutti i viaggiatori disabili possono salire sulla cabinovia solo se accompagnati. In tutti i casi è facoltà del Capo Servizio imporre limitazioni al trasporto del disabile se le sue condizioni fisiche o se le condizioni atmosferiche ed ambientali sono tali da arrecare dubbi sulla possibilità di gestione del suo eventuale soccorso in linea.
- 18. È consentito il trasporto di un piccolo bagaglio per ciascun viaggiatore, dal peso massimo di 10 kg, non contenente materiali infiammabili, esplosivi, tossici o comunque pericolosi ed il cui volume sia tale che esso possa essere custodito comodamente dal viaggiatore, senza intralciare l'apertura/chiusura di sicurezza della cabina. Il personale addetto alle operazioni di imbarco è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto ai viaggiatori con al seguito attrezzature non ritenute idonee. Dimensioni maggiori possono essere consentite se alloggiate in sicurezza sul veicolo, senza eccedere l'ingombro laterale e senza intralciare l'apertura/chiusura di sicurezza della cabina.
- 19. Il trasporto merci è consentito solamente in orari dedicati e stabiliti dall'esercente. Il trasporto deve essere accompagnato da specifico titolo di viaggio. È consentito trasporto esclusivo di merci non contenenti materiali infiammabili, esplosivi, tossici o comunque pericolosi ed il cui volume sia tale che esse possano essere alloggiate sul veicolo stabilmente ed in modo da scongiurarne la caduta. Le operazioni di carico e scarico delle merci devono essere effettuate esclusivamente dal personale addetto di stazione, previo arresto dell'impianto e su veicoli dedicati, senza la contemporanea presenza di viaggiatori a bordo.
- 20. Non esistono limitazioni particolari per il trasporto di animali di piccola taglia, purché avvenga sotto la custodia e la sorveglianza del proprietario.